SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1834-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE JANNELLI)

Comunicata alla Presidenza il 27 giugno 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione affari costituzionali, dopo un ampio ed approfondito dibattito, ha licenziato per l'Assemblea, con alcune modificazioni che verranno in seguito illustrate, il disegno di legge, d'iniziativa del Governo, teso a risolvere la questione apertasi in seguito alla improvvisa scomparsa del compianto senatore Peter Brugger, che, avendo conseguito nel collegio senatoriale un numero di voti validi superiore al 65 per cento dei votanti, fu proclamato eletto dal Presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge n. 29 del 1948, che, come è noto, detta norme per la elezione del Senato.

Il Governo, come si evince dalla relazione che accompagna il disegno di legge n. 1834, ha ritenuto che nella fattispecie in esame (vacanza del seggio assegnato in forza dell'articolo 17 della legge n. 29) non possa trovare applicazione l'articolo 21 della stessa legge elettorale che, disciplinando la surrogazione dei posti dei senatori eletti sulla base delle rispettive cifre individuali, non sarebbe applicabile nel caso particolare ora occorso.

Su tale punto, la discussione in Commissione è stata particolarmente travagliata ed è prevalso, infine, l'orientamento di definire una normativa atta a chiarire la questione anche per il futuro: scattato il meccanismo previsto dall'articolo 17 della legge elettorale e resosi quindi vacante, per qualsiasi ragione, il seggio senatoriale, varrebbe il « principio uninominale » e non sarebbe, quindi, invocabile il collegamento del candidato con il proprio Gruppo politico e la conseguente attribuzione del seggio senatoriale resosi vacante al candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale in seno al Gruppo. Di qui la necessità di prevedere lo svolgimento di elezioni suppletive.

Il testo accolto dalla Commissione non differisce, nelle grandi linee, da quello del Governo: non risultano modificati gli articoli 1, 3, 5 e 6; una puntualizzazione è stata apportata al primo comma dell'articolo 4 ed una modifica meramente formale è stata infine accolta al primo comma dell'articolo 7.

Specifico rilievo merita invece la soppressione dell'articolo 2: trattandosi di rinnovazione della procedura elettorale per il collegio vacante (e non di reiterazione di elezione invalidata) si è ritenuta impropria la limitazione prevista dal testo governativo (di far partecipare alle elezioni solo i partiti o gruppi presenti alle precedenti elezioni). In ordine a tale articolo è stato accolto un emendamento soppressivo, intendendosi che per le modalità del procedimento elettorale valgono le norme generali.

JANNELLI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COVI)

11 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo a termini dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, il Presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purchè intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

Art. 2.

1. Possono partecipare alla elezione di cui all'articolo 1 i partiti o i gruppi politici che, in occasione delle precedenti elezioni, abbiano presentato proprie candidature regolarmente ammesse nel collegio.

2. I partiti o i gruppi politici di cui al comma 1, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno antecedente quello della votazione, devono presentare all'Ufficio elettorale regionale le relative candidature, con atto debitamente autenticato.

3. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto dei candidati nello stesso ordine assegnato nella precedente consultazione.

Art. 3.

1. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati ac-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Soppresso.

Art. 2.

Identico.

certati, proclama eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 4.

1. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento delle Camere.

2. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

Art. 5.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i comizi per la copertura di eventuali seggi vacanti sono convocati, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.200 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

Art. 7.

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, e nei limiti con essa compatibili, si applicano le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

1. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato.

2. *Identico.*

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, e nei limiti con essa compatibili, si applicano le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64, dalla legge 28 aprile 1967, n. 262, dalla legge 23 aprile 1976, n. 136, e dalla legge 13 marzo 1980, n. 70.

2. *Identico.*